



# Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20010 (MI) - C.F. 01401970155  
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074  
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org  
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

## **ACCONTO IMU 2020**

**SCADENZA 16 GIUGNO 2020**

**#iorestoacasa... ANCHE PER I TRIBUTI!**

Si informa che, a causa dell'emergenza COVID-19 in atto, **l'accesso all'Ufficio Tributi comunale è possibile solo su appuntamento** che deve essere concordato telefonando al numero **0331/401564 interno 8** oppure inviando una mail all'indirizzo [tributi@sangiorgiosl.org](mailto:tributi@sangiorgiosl.org).

Sul sito istituzionale del Comune - [www.sangiorgiosl.org](http://www.sangiorgiosl.org) - è disponibile il "Calcolatore IMU 2020", programma personalizzato dell'Amministrazione Comunale: inserendo i dati necessari si ottiene il calcolo dell'importo, la compilazione automatica e la stampa dell'F24 da utilizzare per il pagamento. Il calcolo del dovuto e la compilazione dei modelli di pagamento sono a cura del contribuente.



**ASSISTENZA PER I CONTRIBUENTI OVER 65:** per agevolare i contribuenti over 65, l'Ufficio Tributi si rende disponibile su richiesta ad effettuare il calcolo del dovuto e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento IMU.

### **COSA E' CAMBIATO RISPETTO AL 2019?**

A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta municipale propria (IMU) è stata riformata dalla legge n. 160 del 27.12.2019. Contestualmente, **il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato abolito ed incorporato nell'IMU.**

L'articolo 138 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, anche a causa dell'emergenza Covid-19 in essere, ha prorogato fino al 31/07/2020 il termine entro il quale il Consiglio Comunale possa determinare le aliquote IMU valevoli per l'anno 2020 ed approvare il relativo Regolamento.

In attesa dell'adozione dell'apposita delibera, si informa la cittadinanza che **la scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2020 resta fissata al 16 giugno e le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto, pari alla somma delle aliquote IMU e TASI vigenti nel 2019**, sono le seguenti:

Tipologie di immobili	Aliquota IMU ‰
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0 (Detrazione: € 200,00)
Abitazione principale categorie <u>diverse</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	ESENZIONE

<b>Tipologie di immobili</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Fabbricati C/1 e relative pertinenze (1 per tipologia) il cui proprietario o possessore avvia una attività nell'anno di imposta 2020 (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	0,0
Beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale (necessaria la presentazione di apposita dichiarazione)	1,0
Aree edificabili	8,6
Altri immobili (es. seconde case, secondi box, ulteriori pertinenze, negozi, laboratori, magazzini, terreni non edificabili, ecc. purché non rientranti nelle casistiche precedenti)	10,6

**AREE PERTINENZIALI:** la legge, a decorrere dall'anno 2020, ha prescritto che le aree di pertinenza dei fabbricati (es. cortili, giardini, ecc.) siano esenti da IMU soltanto se considerate pertinenze anche ai fini urbanistici ed accatastate unitariamente.

**ISCRITTI AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO):** dall'anno 2020 non hanno più effetto tutte le agevolazioni IMU e TASI precedentemente concesse, per cui nessun immobile potrà essere considerato abitazione principale e come tale esentato dalla tassazione.

**GENITORI AFFIDATARI DEI FIGLI:** è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice. Tale provvedimento costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e comporta l'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione.

### **COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE? E' DOVUTA L'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI?**

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.



**ATTENZIONE:** non basta possedere un solo immobile nel territorio comunale o nazionale per far sì che esso sia abitazione principale e quindi esente da IMU, ma servono anche la residenza anagrafica e la dimora abituale.



Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**Le abitazioni principali sono esenti da IMU** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili di lusso: ville, castelli, palazzi, ecc.), per le quali l'IMU è dovuta ugualmente ma con un'aliquota ridotta ed una detrazione di 200,00 €.

Allo stesso regime dell'abitazione principale sono assoggettate le pertinenze della stessa, nei limiti di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

**Qualora un immobile dovesse risultare abitazione principale solo per una parte dell'anno l'IMU è dovuta per restanti mesi di possesso.**